

AGEVOLAZIONI**Società Benefit: attiva la procedura per l'ottenimento del credito di imposta**

di Valentina Dal Maso – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Master di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI - EDIZIONE 2022

[Scopri di più >](#)

Con decreto direttoriale del 4 maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito **termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta**, previsto dall'[articolo 38-ter, comma 3, D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto Rilancio”), in favore delle **società benefit**.

Un contributo che viene concesso, a titolo di *de minimis*, nella misura del **50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit** e che comprende sia quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese sia quelli **inerenti all'assistenza e alla consulenza professionale**: il contributo riguarda le spese sostenute **a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la cui data di emissione della fattura è ricompresa in tale arco temporale e il relativo pagamento è effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario **non potrà superare l’importo di 10 mila euro**.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:

- sono **iscritte e “attive” nel Registro delle imprese**;
- dispongono di una sede principale o secondaria e svolgono un’attività economica in **Italia**;
- si trovano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti** e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- **non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva** di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001](#).

Le domande possono essere **presentate, esclusivamente per via telematica, fino al 15 giugno 2022** e ciascun soggetto può presentare **una sola istanza**, mediante autenticazione con CNS e con accesso riservato ai legali rappresentanti della società richiedente, i quali possono procedere **autonomamente** oppure conferendo ad altro **soggetto delegato** il potere di rappresentanza per la compilazione, sottoscrizione digitale e invio telematico.

Nell'istanza il soggetto richiedente deve **dichiarare**:

- i **dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni** tali da configuarne l'appartenenza ad una "impresa unica";
- il **periodo contabile di riferimento** del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
- se è **destinatario di aiuti richiamati all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31.05.2017, n. 115**;
- l'**importo** dell'agevolazione richiesta;
- i dati e le informazioni relative alle **spese ammissibili**.

Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare **tutta la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit** e la copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati.

La **disciplina delle società benefit** è contenuta nell'[articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015](#) (Legge di Stabilità 2016) ed è [entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016](#).

Le società benefit sono la **concreta espressione di quella che è la fondamentale evoluzione nel far impresa**: oltre agli **obiettivi di profitto**, integrano nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un **impatto positivo sulla società e sull'ambiente** mediante la definizione ed esposizione di obiettivi di beneficio comune.

Per "beneficio comune" si intende il **perseguimento di uno o più esternalità positive** e la **riduzione di esternalità negative** su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi: ciò per operare e testimoniare un **modo di agire responsabile, sostenibile e trasparente** e assicurare una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività in un'ottica che va oltre la visione di breve periodo ma che ambisce a considerazioni di medio-lungo termine.

Possono acquisire lo **status di società benefit**:

- società semplice,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società per azioni,

- società a responsabilità limitata,
- società in accomandita per azioni,
- società cooperative.

La disciplina prevede inoltre che venga nominato un **responsabile d'impatto dell'azienda**, figura che può essere interna o anche esterna alla stessa e che coadiuva, monitora e direziona le attività programmate, in un operato che viene **rendicontato annualmente mediante una Relazione di Impatto o Report di sostenibilità da allegare al bilancio di esercizio**.

Tale relazione descrive in modo **tangibile** e **concreto** sia le **azioni** svolte che i **piani e gli impegni** per l'anno a venire.

Le società benefit in Italia sono in **continua crescita e sono un driver di sviluppo**: rappresentano la consapevolezza di un cambio di rotta profondo dei tradizionali modelli di business, nei quali è necessario conciliare la generazione di valore economico con la creazione di valore sociale, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.